

Dott. Paolo Alinovi
Dott. Alberto Guiotto
Dott. David John Ferrari
Dott. Stefano Mattioli

Dott. Corso Maranghi
Dott. Cristian Tundo

Circolare n. 8-2021

Del 10 giugno 2021

Oggetto: Nuova moratoria finanziamenti DL Sostegni-bis

INDICE

1. PREMESSA.....	1
2. RIEPILOGO DELLA PRIMA MORATORIA	2
3. LA NUOVA MORATORIA.....	2
4. ASPETTI DI RILIEVO DA CONSIDERARE AI FINI DELL'ADESIONE.....	3

1. PREMESSA

Gentile Cliente,

recentemente è stato approvato dal Legislatore il c.d. "Decreto Sostegni-bis¹", in vigore dal 26.5.2021, contenente "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali".

Una delle misure maggiormente attese, disciplinata dall'art. 16 di tale Decreto, riguarda la **proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2021 della moratoria sui mutui e sulle linee di credito prevista dal decreto Cura Italia**, ma con alcune differenze fondamentali rispetto alle precedenti edizioni.

¹ DL n. 73/2021 pubblicato sulla G.U. 25.5.2021, n. 123.

2. RIEPILOGO DELLA PRIMA MORATORIA

La prima moratoria straordinaria sui finanziamenti è entrata in vigore con il decreto Cura Italia (D.L. 18/2020) che prevedeva una prima sospensione delle rate e dei canoni dei finanziamenti, oltre al mantenimento delle linee di credito, sino al 30 settembre 2020.

Successivamente, il decreto Agosto (D.L. 104/2020) e la Legge di Bilancio 2021 avevano prorogato questa scadenza rispettivamente al 31 gennaio e al 30 giugno 2021.

3. LA NUOVA MORATORIA

Come anticipato nelle premesse, la nuova moratoria prorogabile al 31 dicembre 2021 prevede le seguenti tre principali differenze rispetto alle altre:

Sospensione della sola quota capitale

Una prima differenza riguarda l'oggetto della proroga. In particolare, secondo quanto disposto dall'art. 16 del decreto Sostegni bis, per le misure previste dal comma 2 dell'art. 56 del decreto Cura Italia la moratoria riguarda la sola quota capitale, ove applicabile. Questo ha come conseguenza quella di dover riprendere il pagamento degli interessi dal 1° luglio 2021.

Aderire alla moratoria **comporta, quindi, un aggravio degli interessi**, in quanto sulle quote capitale sospese matureranno ulteriori interessi al tasso contrattuale fino al momento del loro pagamento.

Soggetti ammessi

Una seconda differenza tra il decreto Sostegni bis e il decreto Agosto e la Legge di Bilancio 2021 riguarda i soggetti interessati dalla proroga. Questa, infatti, si rivolge solo alle imprese e professionisti che già beneficiano delle misure. **Possono quindi fare richiesta solo i soggetti che hanno precedentemente aderito.**

Proroga solo su domanda

La terza fondamentale differenza introdotta con il Decreto Sostegni-bis riguarda la modalità per accedere alla proroga della moratoria. Con il decreto Agosto e la Legge di Bilancio 2021, infatti, l'allungamento dei termini era automatico per le imprese e i professionisti che avevano già fatto richiesta di moratoria, mentre per i soggetti che non avevano ancora aderito occorreva presentare apposita istanza. Il Decreto Sostegni-bis, invece, prevede che la proroga della moratoria operi solo **trasmettendo una specifica comunicazione all'istituto di credito da effettuare tassativamente entro il 15 giugno 2021.**

In mancanza di tale comunicazione, quindi, il periodo di sospensione avrà termine il 30 giugno 2021, come previsto dalla legge di Bilancio 2021.

4. ASPETTI DI RILIEVO DA CONSIDERARE AI FINI DELL'ADESIONE

Un'ulteriore differenza riguarda le possibili conseguenze derivanti dall'adesione alla moratoria in questione. In particolare, in base alle direttive dell'EBA (European Banking Authority), la durata massima della sospensione dei pagamenti senza effetti nella classificazione del rischio del cliente, deve essere limitata a 9 mesi (salvo periodo maggiore, ma solo se la moratoria è stata richiesta prima del 30 settembre 2020).

Tutte le sospensioni totali dei pagamenti oltre il 30 giugno potrebbero comportare la classificazione "forborne" (oggetto di concessione) oppure alla più grave classificazione come "forborne-non performing" (oggetto di concessione - crediti non performanti o deteriorati) da parte delle banche. In altre parole, la richiesta di questa moratoria "potrebbe" essere vista come una "concessione" da parte della banca, comportando un periodo di almeno due anni di "stretto monitoraggio" da parte della stessa.

Occorre quindi valutare con molta attenzione la possibilità di aderire a questa nuova moratoria, perché "potrebbe" avere delle importanti ripercussioni sulla valutazione creditizia dell'azienda. Il tal senso si consiglia di contattare i propri referenti bancari per avere maggiori chiarimenti.

* * *

Per tutto quanto sopra, restiamo a Vostra disposizione per ogni approfondimento e/o chiarimento e, con l'occasione, porgiamo i nostri migliori saluti.

AGFM